



INVITO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER GLI INCARICHI NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA ENDOFEDERALE DERIVANTI DAL NUOVO REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Con Delibere nn. 1510-1514 dell'11 giugno 2014 e n. 1518 e 1519 del 15 luglio 2014, il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ha approvato il Codice della Giustizia Sportiva e i Principi di Giustizia Sportiva di cui alla sezione 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, in attuazione del programma di riforma della giustizia sportiva.

In relazione alle posizioni vacanti presso gli Organi di Giustizia e presso l'Ufficio del Procuratore federale istituiti in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, e salvo quanto previsto dall'art. 64, comma 2, del medesimo in merito alla procedura di rassegnazione dei componenti degli Organi di Giustizia precedentemente previsti dalla Federazione, il Consiglio Federale procederà a nominare i nuovi componenti tra quanti avranno inviato tempestivamente manifestazione di interesse ai sensi del presente invito, previa loro valutazione di idoneità da parte della Commissione Federale di Garanzia.

Pertanto, sono invitati a manifestare il proprio interesse coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Giustizia della Federazione, intendono presentare la propria candidatura nell'ambito dei seguenti Organi di giustizia endofederale e dell'Ufficio del Procuratore federale:

ORGANI GIUDICANTI

DI PRIMO GRADO

Giudice sportivo nazionale: n. 1 componente effettivo e n. 1 supplente nominati dal Consiglio Federale tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

Requisiti (art. 20, comma 2, dello Statuto federale):

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

La durata dell'incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), rinnovabile per non più di n. 2 (due) volte, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva.

Giudice sportivo territoriale:

- n. 1 componente effettivo e n. 1 supplente per l'Area nord (come meglio specificata nello Statuto federale);
- n. 1 componente effettivo e n. 1 supplente per l'Area centro (come meglio specificata nello Statuto federale);
- n. 1 componente effettivo e n. 1 supplente per l'Area sud (come meglio specificata nello Statuto federale)



I componenti saranno nominati dal Consiglio Federale tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

Requisiti (art. 20, comma 2, dello Statuto federale):

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

La durata dell'incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), rinnovabile per non più di n. 2 (due) volte, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva.

Tribunale federale: n. 1 (un) componente effettivo, nominato dal Consiglio Federale tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

Requisiti (art. 20 *quinquies*, comma 4, dello Statuto):

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

La durata dell'incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), rinnovabile per non più di n. 2 (due) volte, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.

DI SECONDO GRADO

Corte federale di appello: n. 1 (un) componente effettivo, nominato dal Consiglio Federale tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia..

Requisiti (art. 20 *quinquies*, comma 4, dello Statuto):

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

La durata dell'incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), rinnovabile per non più di n. 2 (due) volte, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.



UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

Procuratore Aggiunto n. 1 (uno) componente quale Procuratore Aggiunto, nominato dal Consiglio Federale, su proposta rispettivamente del Presidente federale e del Procuratore federale, tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia che abbiano i requisiti previsti dall'art. 41, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva.

Requisiti:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- alti ufficiali delle Forze dell'Ordine anche a riposo.

La durata dell'incarico è prevista in anni n. 4 (quattro).

Le domande di partecipazione, indirizzate alla Segreteria della Federazione Ginnastica d'Italia, debbono esser corredate, a pena di esclusione:

- dall'espressa dichiarazione per quali posizioni oggetto di invito a manifestare interesse il candidato intende partecipare; in mancanza, la domanda del candidato non sarà ammessa alla valutazione di idoneità della Commissione federale di garanzia;
- dal *curriculum vitae* del candidato attestante i requisiti specificamente richiesti per la posizione, debitamente sottoscritto;
- dal possesso di titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica o didattica comprovanti la specifica competenza in materia di ordinamento sportivo.

Il possesso della specifica competenza in materia di ordinamento sportivo sarà valutato anche in relazione alla posizione ed alla rilevanza delle posizioni cui si intende accedere. I requisiti previsti nel presente Invito a manifestare interesse costituiscono una mera riproduzione dei requisiti previsti dalle disposizioni applicabili e, in particolare, dal Codice della Giustizia Sportiva.

Le domande di partecipazione potranno essere trasmesse entro e non oltre la data del **7 gennaio 2015** ore 13:00, **esclusivamente** a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: federginnastica@pec.it

Non saranno valutate le candidature pervenute oltre il termine presentazione previsto dal presente bando e non saranno valutati i titoli prodotti o autocertificati che siano pervenuti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

Il possesso dei requisiti ed i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza sopra indicata.

I soggetti interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti e dei titoli professionali, scientifici e didattici volti a comprovare la specifica competenza in materia di ordinamento sportivo il cui possesso potrà essere dimostrato anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fermo restando che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

Gli organi della Federazione si riservano la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive anzidette.

I nominati dal Consiglio Federale dovranno sottoscrivere all'atto di accettazione dell'incarico le dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 3 e 5, del Codice della Giustizia Sportiva.

La selezione non costituisce procedura comparativa e si svolge ai sensi e per gli effetti dello Statuto, del Regolamento di Giustizia della FGI e del Codice della Giustizia Sportiva CONI

Il presente invito a manifestare interesse è pubblicato in data 15 dicembre 2014, in ottemperanza della deliberazione consiliare n. 217 del 12 dicembre 2014.